

**COMUNE DI CISLAGO — PROVINCIA DI VARESE**

DELIBERAZIONE 119 DEL 13/07/2013

[X] Comunicata ai Capigruppo Consiliari
ai sensi dell'art.135 del D. Lvo N.267/00in data 3 AGO, 2013Prot. n. 9571**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.119 DEL 13/07/2013****OGGETTO:****AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.56 - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE.**

L'anno duemilatredecim addì tredici del mese di luglio alle ore 08.30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. BISCELLA LUCIANO - Sindaco	Sì
2. GRISETTI PIERPAOLO - Vice Sindaco	Sì
3. PACCHIONI DEBORA - Assessore	Sì
4. GALLI LORENZO - Assessore	No
5. FRANCO CLAUDIO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale QUAGLIOTTI dr. ANGELO .


Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BISCELLA LUCIANO - Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Affidamento gestione centro sportivo comunale di via Papa Giovanni XXIII, n.56. Approvazione bozza di convenzione.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.117 del 6.7.2013 con la quale si decideva di affidare la gestione del centro sportivo di via Papa Giovanni XXIII, n. 56 tramite selezione pubblica, ai sensi della Legge Regionale n. 27 del 14 Dicembre 2006, per i motivi ivi ben evidenziati;

Preso atto che ad integrazione dei procedimenti già adottati, conseguenti alla reimmissione in possesso dell'Amministrazione Comunale del centro sportivo e già citati nella delibera 117/2013, con nota del 12 Luglio u.s. il Responsabile del Servizio Tecnico ha comunicato lo stato consistenza del centro sportivo, che risulta così costituito:

- 
- 1) Androne di ingresso;
 - 2) Fabbricato in due piani fuori terra, adibito a:

Piano primo:

2 a) Sede della Associazione Sportiva;

2 b) Abitazione custode;

Piano terra:

2 c) Bar, magazzini, spogliatoi e locale caldaia;

- 3) Fabbricato ad un piano fuori terra antistante al campo di calcio in erba artificiale, adibito a:
Piano terra:

spogliatoi, docce, infermeria e vani tecnici per caldaie e quadri elettrici;

Piano copertura a terrazzo:

pannelli solari e impianto per la produzione di acqua calda;

- 4) Campo di calcio in erba artificiale;
- 5) Gradinate;
- 6) Campo di calcio a cinque in struttura di legno;
- 7) Campo di calcio a cinque scoperto;
- 8) Manufatto adibito a deposito-magazzino, posto all'interno dell'area cortiliva del Centro Sportivo;

Ritenuto di specificare, ai fini dell'affidamento del centro sportivo in oggetto che il bar resta affidato all'attuale gestore e non rientra pertanto nell'oggetto del presente affidamento;

Atteso che la gestione di impianti pubblici sportivi sia da considerarsi tra le competenze dell'Ente Locale;

Atteso altresì che il Comune si trova nella impossibilità di gestire in proprio il servizio in quanto, in assenza di personale in organico adibibile al servizio, si troverebbe costretto ad assumerne di nuovo, ma ciò contrasterebbe con le limitazioni all'aumento della spesa per il personale imposte dalle Leggi Finanziarie nazionali;

Atteso pertanto che il soggetto affidatario si troverà a svolgere **in forma sussidiaria** un'attività di competenza dell'Ente Locale facendone propri fini e modalità, vale a dire:

- Gestione complessiva dell'impianto;
- Promozione dell'attività sportiva;
- Agevolazione all'uso degli impianti sportivi per tutta la cittadinanza, in particolare per le fasce giovanili;
- Organizzazione di manifestazioni sportive;

Atteso che il soggetto affidatario dovrà farsi carico delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sia delle strutture che delle attrezzature presenti nel centro sportivo, nonché delle spese per tutte le utenze;

Atteso altresì che l'impianto sportivo in oggetto, come indicato nella delibera GC 117/2013, è produttivo di introiti esigui e che quindi non può ritenersi avente rilevanza economica, ai sensi della L.R. 27/2006;

Ritenuto pertanto di prevedere la possibilità di riconoscere un contributo annuale, a integrazione di detti introiti del soggetto gestore, che permetta la compiuta realizzazione delle azioni di interesse pubblico sopra indicate;

Richiamati:

- La delibera della Corte dei Conti – Lombardia n. 160 del 30.3.2011, con la quale si stabilisce che il divieto per sponsorizzazioni (art.6, comma 9 del D.L. 78/2010) non opera in caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione;

- Il parere della Corte dei Conti – sezione Liguria, n. 11 del 21.2.2011, con il quale si osserva che in tema di sponsorizzazioni, così come disciplinate all'art.6, comma 9 del d.l. n. 78/2010, deve ritenersi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente, mentre sono tuttora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali... che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'Ente locale;
- il parere della Corte dei Conti – sezione Lombardia n.89 del 21.3.2013, con il quale si osserva che il divieto di erogazione di contributi di cui all'art.6, comma 9 del d.l. n. 78/2010 ricomprende l'attività prestata in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta e risulta invece esclusa dal divieto l'attività svolta in favore dei cittadini, quale esercizio – mediato – delle finalità istituzionali dell'Ente Locale;

Ritenuto che la gestione del Centro sportivo comunale di via Papa Giovanni XXIII ricade nella fattispecie individuata dalla Corte dei Conti per la quale è possibile riconoscere forme di contribuzione pubblica per la realizzazione di finalità di interesse pubblico;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 20.12.2010 con la quale si approvava la convenzione con la A.S.D. Cistellum Calcio di Cislago per la concessione del centro sportivo di proprietà comunale di via Papa Giovanni XXIII, n. 56;

Atteso che la convenzione prevedeva un contributo annuale di € 35.000,00 a fronte della gestione di n° 2 campi da calcio + 2 campi da calcio a 5, oltre che spogliatoi e altri locali di servizio;

Atteso che il centro sportivo consta attualmente invece di un solo campo di calcio + 2 campi di calcio a 5;

Vista la nota della Responsabile del Servizio Finanziario, allegata, da cui si evince che, nel periodo Settembre 2009 – Settembre 2012 la media annuale delle spese per le utenze (gas metano ed energia elettrica) dell'ultimo triennio è di circa € 20.000,00;

Ritenuto pertanto di stabilire che possa essere riconosciuto un contributo annuale quantificandolo in massimo € 20.000,00;

Ritenuto inoltre di formulare l'indirizzo che nell'avviso di selezione sia previsto un sistema di punteggio che sia premiante per il soggetto che non richiede il contributo o che chiede un contributo inferiore al massimo previsto;

Atteso che detto contributo dovrà essere riconosciuto previa verifica degli obiettivi raggiunti, da comunicare all'Amministrazione tramite una relazione analitica riportante i dati

numerici relativi all'utilizzo dei singoli impianti sportivi (classi e numero utenti medi settimanali distinti per periodo invernale ed estivo, tipologia di attività svolta, numero accessi alle strutture, ecc...) e del bilancio consuntivo di gestione dell'impianto sportivo annuale, che dovrà essere presentato all'Amministrazione sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto affidatario oltre che da un professionista iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o all'Albo dei Revisori Legali dei Conti;

Ritenuto di lasciare salva la possibilità di stabilire l'erogazione degli acconti parziali sul contributo annuale;

Ritenuto inoltre di stabilire che l'eventuale utile di gestione andrà prioritariamente destinato alla riduzione del contributo riconosciuto dall'Ente pubblico;

Attesa pertanto la necessità che l'affidamento sia regolato da una convenzione che indichi le finalità dell'affidamento, le azioni previste per l'ottenimento delle finalità e metodi per la valutazione e quantificazione dei risultati ottenuti;

Vista la bozza di convenzione allegata, nell'elaborazione della quale sono stati recepiti i principi del presente atto e della delibera di Giunta Comunale citata n. 117/2013;

Visto l'allegato parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti il 12 luglio 2013 ed in particolare sulla legittimità del riconoscimento di un contributo in favore del soggetto gestore del Centro Sportivo, allegato;

Vista la L.R.n. 27 del 14 Dicembre 2006;

Visto il vigente Statuto;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dalla Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria e il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero;

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

- 1) Approvare tutto quanto esposto in premessa;
- 2) Prendere atto in che il soggetto affidatario della gestione del centro sportivo comunale di via Papa Giovanni XXIII, n.56 eserciterà **in forma sussidiaria** un'attività di competenza dell'Ente Locale facendone propri fini e modalità, vale a dire:
 - Gestione complessiva dell'impianto;
 - Promozione dell'attività sportiva;

- Agevolazione all'uso degli impianti sportivi per tutta la cittadinanza, in particolare per le fasce giovanili;
 - Organizzazione di manifestazioni sportive;
- 3) Prendere atto che il soggetto affidatario della gestione del centro sportivo comunale dovrà farsi carico delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sia delle strutture che delle attrezzature presenti nel centro sportivo, nonché delle spese per tutte le utenze;
 - 4) Prendere atto che l'impianto sportivo in oggetto, come indicato nella delibera GC 117/2013 è produttivo di introiti esigui e che quindi non può ritenersi avente rilevanza economica, ai sensi della L.R. 27/2006;
 - 5) Prevedere la possibilità di riconoscere un contributo annuale, a integrazione di detti introiti del soggetto gestore, che permetta la compiuta realizzazione delle azioni di interesse pubblico sopra indicate;
 - 6) Stabilire che il contributo annuale da riconoscere sia quantificato in massimo € 20.000,00 annui;
 - 7) Formulare l'indirizzo che nell'avviso di selezione sia previsto un sistema di punteggio che sia premiante per il soggetto che non richiede il contributo o che chiede un contributo inferiore al massimo previsto;
 - 8) Dare atto che la somma è disponibile in bilancio al c.m. 1.06.0205 cap. 6274/497 del corrente esercizio finanziario per € 10.000,00 e per i futuri esercizi finanziari per €20.000,00 e per l'esercizio finanziario 2018 € 10.000,00;
 - 9) Stabilire che detto contributo potrà essere riconosciuto previa verifica degli obiettivi raggiunti e del bilancio consuntivo di gestione dell'impianto sportivo relativo a ciascun anno di riferimento, salva la possibilità di stabilire acconti parziali, stabilendo che l'eventuale utile di gestione andrà prioritariamente destinato alla riduzione del contributo riconosciuto dall'Ente pubblico;
 - 10) Stabilire che l'affidamento sia regolato da una convenzione che indichi le finalità dell'affidamento, le azioni previste per l'ottenimento delle finalità e metodi per la valutazione e quantificazione dei risultati ottenuti;
 - 11) Approvare la bozza di convenzione allegata, dando atto che nell'elaborazione della stessa sono stati recepiti i principi del presente atto e della delibera di Giunta Comunale citata n. 117/2013;
 - 12) Dare atto che è stato recepito l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti, il quale attesta in particolare la legittimità del riconoscimento di un contributo in favore del soggetto gestore del Centro Sportivo;



13) La bozza di convenzione, il parere del Revisore dei Conti, il parere di regolarità contabile rilasciato dalla Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria e il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero formano parete integrante della presente deliberazione;

Con votazione separata, ad unanimità di voti, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs.
267 del 18.8.2000

DELIBERA

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Rif.Uff:gp/sport/concessione centro sportivo/delibera 2





COMUNE DI CISLAGO

Piazza Enrico Toti n. 1
21040 Cislago (Va)

Cislago, 13 luglio 2013

Alla
Giunta Comunale

c/o Sede

OGGETTO: PROSPETTI CONSUMI ENERGIAELETTRICA GAS METANO E IDRICO CENTRO SPORTIVO VIA PAPA GIOVANNI XXIII.

Si allegano i prospetti dei consumi di energia elettrica, gas metano e idrici riferiti alle stagioni sportive 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012 del centro sportivo di Via Papa Giovanni XXIII; per l'anno 2012 i consumi gas metano si fermano a febbraio poiché è subentrata la voltura dei contatori. Dai prospetti si evince che la spesa media annua per consumi energetici è di € 20.000,00.

Distinti saluti.



La Responsabile del Servizio Finanziario
(Cozzi Dott.ssa Giuseppina)

Servizio Finanziario

**CAMPO SPORTIVO
STAGIONE 2009 - 2010**

SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	
PERIODO	IMPORTO
SETTEMBRE 2009	568,82
OTTOBRE 2009	862,25
NOVEMBRE 2009	1.075,85
DICEMBRE 2009	800,50
GENNAIO 2010	589,80
FEBBRAIO 2010	1.221,66
MARZO 2010	813,61
APRILE 2010	522,00
MAGGIO 2010	551,76
GIUGNO 2010	826,75
LUGLIO E CONGUAGLIO GIUGNO 2010	-303,32
AGOSTO 2010	443,20
totale	7.972,88
SPESE CONSUMO GAS METANO	
PERIODO	IMPORTO
SETTEMBRE 2009	480,93
OTTOBRE 2009	742,81
NOVEMBRE 2009	1.116,87
DICEMBRE 2009 (contatore 3103242)	8,62
DICEMBRE 2009 (contatore 3209807)	234,90
DICEMBRE 2009 (contatore 3711053)	1.547,80
GENNAIO 2010 (contatore 3103242)	6,72
GENNAIO 2010 (contatore 3209807)	236,22
GENNAIO 2010 (contatore 3711053)	1.503,39
FEBBRAIO 2010 (contatore 3103242)	5,55
FEBBRAIO 2010 (contatore 3209807)	220,08
FEBBRAIO 2010 (contatore 3711053)	1.278,90
MARZO 2010 (contatore 3103242)	9,18
MARZO 2010 (contatore 3209807)	222,68
MARZO 2010 (contatore 3711053)	1.539,64
APRILE 2010 (contatore 3103242)	7,42
APRILE 2010 (contatore 3209807)	94,91
APRILE 2010 (contatore 3711053)	616,27
MAGGIO 2010 (contatore 3103242)	75,88
MAGGIO 2010 (contatore 3209807)	91,17
MAGGIO 2010 (contatore 3711053)	601,76
GIUGNO 2010 (contatore 3103242)	34,33
GIUGNO 2010 (contatore 3209807)	28,72
GIUGNO 2010 (contatore 3711053)	397,89
LUGLIO 2010 (contatore 3103242)	NON FATTURATO
LUGLIO 2010 (contatore 3209807)	23,07
LUGLIO 2010 (contatore 3711053)	417,72
agosto 2010 (contatore 3103242)	24,85
agosto 2010 (contatore 3209807)	20,63
agosto 2010 (contatore 3711053)	374,05
totale	11.962,96



CAMPO SPORTIVO
STAGIONE 2011 - 2012

SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	
	IMPORTO
settembre 2011	654,34
ottobre 2011	948,85
novembre 2011	1.148,88
dicembre 2011	988,68
gennaio 2012	1.140,73
febbraio 2012	923,41
MARZO 2012	1.022,55
APRILE 2012	805,05
MAGGIO 2012	697,44
GIUGNO 2012	867,80
LUGLIO 2012	700,21
AGOSTO 2012	651,14
totale	10.549,08
SPESE CONSUMO GAS METANO	
	IMPORTO
agosto 2011 (contatore 3209807)	18,37
agosto 2011 (contatore 3711053)	120,52
settembre 2011 (contatore 3209807)	16,50
settembre 2011 (contatore 3711053)	257,86
ottobre 2011 (contatore 3209807)	114,47
ottobre 2011 (contatore 3711053)	1.090,65
luglio - ottobre 2011 (contatore 3103242)	93,88
novembre 2011 (contatore 3209807)	223,97
novembre 2011 (contatore 3711053)	1.995,18
dicembre 2011 (contatore 3209807)	243,64
dicembre 2011 (contatore 3711053)	1.856,63
gennaio 2012 (contatore 3209807)	256,23
gennaio 2012 (contatore 3711053)	2.145,49
febbraio 2012 (contatore 3209807)	153,54
febbraio 2012 (contatore 3711053)	1.495,21
novembre 2011 - febbraio 2012 (contatore 3103242)	58,02
totale	10.140,16
SPESE CONSUMO IDRICO	
	IMPORTO
02-09-2011 AL 31-12-2011	386,14
31/12/2011 AL 27/06/2012	202,17
totale	588,31

**CAMPO SPORTIVO
STAGIONE 2010 - 2011**

SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	
PERIODO	IMPORTO
settembre 2010	520,26
ottobre 2010	748,16
novembre 2010	898,58
dicembre 2010	645,22
GENNAIO 2011	769,12
FEBBRAIO 2011	763,88
MARZO 2011	690,53
APRILE 2011	438,01
MAGGIO 2011	452,76
giugno 2011	256,91
luglio 2011	235,26
agosto 2011	379,24
totale	6.797,93
SPESE CONSUMO GAS METANO	
PERIODO	IMPORTO
settembre 2010 (contatore 3103242)	NON FATTURATO
settembre 2010 (contatore 3209807)	69,36
settembre 2010 (contatore 3711053)	571,96
ottobre 2010 (contatore 3103242)	13,12
ottobre 2010 (contatore 3209807)	151,06
ottobre 2010 (contatore 3711053)	967,32
novembre 2010 (contatore 3103242)	17,58
novembre 2010 (contatore 3711053)	1.427,26
dicembre 2010 (contatore 3103242)	14,74
dicembre 2010 (contatore 3209807)	305,06
dicembre 2010 (contatore 3711053)	1.645,33
gennaio 2011 (contatore 3103242)	5,92
gennaio 2011 (contatore 3209807)	221,44
gennaio 2011 (contatore 3711053)	1.792,98
febbraio 2011 (contatore 3103242)	7,46
febbraio 2011 (contatore 3209807)	181,85
febbraio 2011 (contatore 3711053)	1.428,42
marzo 2011 (contatore 3209807)	157,02
marzo 2011 (contatore 3711053)	1.504,53
marzo 2011 (contatore 3103242)	11,10
aprile 2011 (contatore 3209807)	54,45
aprile 2011 (contatore 3711053)	263,15
aprile 2011 (contatore 3103242)	30,96
MAGGIO 2011 (contatore 3209807)	20,53
MAGGIO 2011 (contatore 3711053)	209,21
MAGGIO 2011 (contatore 3103242)	116,17
giugno 2011 (contatore 3209807)	19,84
giugno 2011 (contatore 3711053)	199,93
giugno 2011 (contatore 3103242)	47,92
luglio 2011 (contatore 3209807)	20,45
luglio 2011 (contatore 3711053)	112,04
agosto 2011 (contatore 3209807)	18,37
agosto 2011 (contatore 3711053)	120,52
totale	11.923,06



COMUNE DI CISLAGO
Provincia di Varese

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE
DEL CENTRO SPORTIVO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII, N. 56**



Approvata con delibera di Giunta Comunale n. ____del

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e durata*
- Art. 2 - Accettazione dell'incarico di gestione in concessione*
- Art. 3 - Programmazione delle attività sportive e ricreative*
- Art. 4 - Promozione ed organizzazione delle attività e utilizzo degli impianti*
- Art. 5 - Carta dei servizi per gli utenti*
- Art. 6 - Oneri dell'Amministrazione*
- Art. 7 - Obblighi del Concessionario*
- Art. 8 - Interventi di manutenzione e adempimenti del concessionario*
- Art. 9 - Attività complementari*
- Art. 10 - Modalità' di esercizio delle attività complementari*
- Art. 11 - Strumenti di controllo degli interventi*
- Art. 12 - Tutela degli addetti*
- Art. 13 - Gestione della sicurezza -*
- Art. 14 - Responsabilità e assicurazioni*
- Art. 15 - Tariffe di accesso e pubblicità*
- Art. 16 - Contributi e proventi*
- Art. 17 - Aggiornamento del contributo*
- Art. 18 - Deposito cauzionale*
- Art. 19 - Restituzione del centro sportivo*
- Art. 20 - Cessione e subaffidamento*
- Art. 21 - Risoluzione della convenzione*
- Art. 22 - Penali*
- Art. 23 - Recesso*
- Art. 24 - Foro competente*
- Art. 25 - Disposizioni finali*



PREMESSO CHE:

- con delibera del Giunta Comunale n. ____ del ____ _____, esecutiva, è stata approvata la bozza della presente convenzione per la concessione della gestione del centro sportivo di proprietà comunale sito in Papa Giovanni XXIII, n. 56 e disposto di procedere secondo quanto stabilito all'art. 2 della L.R. 27/2006;
- che con determinazione n. ____ del ____ 2013 del Responsabile del Servizio Cultura e Istruzione è stato attuato il disposto *ed approvata la documentazione tecnico-amministrativa necessaria all'espletamento del procedimento*;
- con atto n. ____ del ____ _____, sono stati approvati gli esiti della selezione pubblica esperita ai sensi della L.R. 27/2006 finalizzata all'affidamento di cui trattasi, ed in conformità delle valutazioni della commissione giudicatrice è stato disposto il conferimento del corrispondente incarico alla Associazione _____.

Tutto ciò premesso

l'anno addì del mese di con la presente scrittura privata il Comune di Cislago, cod. fiscale n. rappresentato dal responsabile dell'Ufficio, signor nato a il, C.F. domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'ente in Cislago, Piazza Toti, 1, di seguito denominato "Amministrazione" e l'Associazione, C.F. n., con sede in, via n. .., rappresentata dal suo legale rappresentante Sig. nato a il C.F. di seguito definita "Concessionario", stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e durata

1. L'Amministrazione, assegna al "Concessionario", la concessione per la gestione del Centro Sportivo di proprietà comunale sito in via Papa Giovanni XXIII, n. 56 composto da:
 - 1) Androne di ingresso;
 - 2) Fabbricato in due piani fuori terra, adibito a:
 - Piano primo:
 - 2 a) Sede della Associazione Sportiva;
 - 2 b) Abitazione custode;
 - Piano terra:
 - 2 c) Bar (che rimane affidato a diverso gestore), magazzini, spogliatoi e caldaia;
 - 3) Fabbricato ad un piano fuori terra antistante al campo di calcio di terza categoria, adibito a:
 - Piano terra:
spogliatoi, docce, infermeria e vani tecnici per caldaie e quadri elettrici, antistante il campo di calcio di Terza Categoria;
 - Piano copertura a terrazzo:
pannelli solari e impianto di riscaldamento
 - 4) Campo di calcio di Terza Categoria;
 - 5) Gradinate;
 - 6) Campo di calcio a cinque in struttura di legno;
 - 7) Campo di calcio a cinque scoperto;
 - 8) Manufatto adibito a deposito-magazzino, posto all'interno dell'area cortiliva del Centro Sportivo;

2. La presente convenzione disciplina la gestione in concessione per il periodo compreso tra il _____ ed il _____ (5 anni, con possibilità di rinnovo per un periodo di pari durata);
3. E' escluso il tacito rinnovo.

Art. 2 – Accettazione dell'incarico di gestione in concessione

Il Concessionario accetta in concessione la gestione del Centro Sportivo di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al bando di selezione (all.a), e nel rispetto della proposta di gestione pluriennale (all.b – a seguito esito gara)) presentata dallo stesso Concessionario nell'ambito della selezione pubblica citata in premessa.

Il centro sportivo viene consegnato nello stato d'usura di fatto. Il Concessionario assume la gestione del centro sportivo nella formula del "visto e piaciuto".

Art. 3 – Programmazione delle attività sportive e ricreative

1. In attuazione alla proposta di gestione pluriennale di cui al precedente articolo 1, il Concessionario trasmette all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione (per il primo anno) e successivamente entro il 30 Giugno di ogni anno, il programma dettagliato di utilizzo dell'impianto sportivo per la stagione sportiva dell'anno successivo. Sono escluse dal suddetto programma le attività dipendenti da calendari che, alla data del 30 giugno, siano ancora in corso di definizione in quanto in attesa di convalide da parte delle Federazioni o di calendari sovraterritoriali. Per tali attività il Concessionario ne trasmette la programmazione entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui i calendari predetti siano stati resi ufficiali.
2. Il programma dettagliato di utilizzo dovrà indicare gli orari di apertura dell'impianto sportivo, nonché riportare gli utilizzi del Concessionario per la realizzazione dei corsi di istruzione e di addestramento nelle varie discipline sportive e gli orari riservati al pubblico, articolati in modo da garantire sempre il servizio sul territorio comunale per la libera utenza e favorire la maggior fruizione possibile da parte degli utenti.
3. Il Concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi dell'impianto è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) riservare all'Amministrazione l'accesso incondizionato e gratuito per attività/manifestazioni organizzate direttamente o per le quali sia stato concesso il patrocinio della Giunta Comunale, di tipo sportivo, ricreativo, sociale o culturale, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse e comunque per un totale non superiore a 10 giorni per ogni anno sportivo (1° settembre - 31 agosto) compresi i giorni di allestimento; salva l'incompatibilità con iniziative organizzate dal Concessionario, se puntualmente specificate nel programma di cui al comma 1. Al fine di agevolare la programmazione dello stesso, l'Amministrazione comunicherà, ogni anno il programma di tali attività/manifestazioni entro il 30 maggio, per il periodo 1° luglio – 31 dicembre, ed entro il 30 novembre, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno;
 - b) il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi, ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause



che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente all'Amministrazione situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte della stessa al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia;

Per tutte le attività di cui alle lettere a) e b) il Concessionario sostiene altresì ogni onere derivante dalle utenze dei servizi di rete, così come esistenti, escluse pertanto le eventuali forniture straordinarie derivanti dalla peculiarità della manifestazione e le pulizie che restano a carico dell'Amministrazione o degli Organizzatori della manifestazione patrocinati.

4. Nel corso dell'anno l'Amministrazione può formulare eventuali proposte di modifica e/o di integrazione del suddetto programma, anche avuto riguardo alla proposta di gestione pluriennale di cui al precedente comma 1. e alle disposizioni della presente convenzione.
5. Nel caso in cui il Concessionario non intenda accogliere le proposte di modifica e/o integrazione del programma presentato deve darne comunicazione all'Amministrazione entro i successivi 10 (dieci) giorni, dandone puntuale motivazione. In mancanza le suddette proposte si intendono accolte.
6. Al fine della verifica dell'attuazione della proposta di gestione pluriennale di cui al precedente comma 1., il Concessionario trasmette all'Amministrazione, entro il 30 settembre di ogni anno, relazione analitica riportante i dati numerici relativi all'utilizzo dei singoli impianti sportivi (classi e numero utenti medi settimanali distinti per periodo invernale ed estivo, tipologia di attività svolta, numero accessi alle strutture, ecc...) relativi all'anno sportivo precedente.



Art. 4 – Promozione ed organizzazione delle attività e utilizzo degli impianti

Il Concessionario si obbliga, compatibilmente con il programma di cui al precedente art. 3, a promuovere ed organizzare le diverse attività e le iniziative che risulteranno opportune ad incrementare la fruizione e l'utilizzo, da parte dell'utenza, del Centro Sportivo, in particolare si impegna a promuovere lo sport calcistico nel settore giovanile con la finalità dell'iscrizione ai campionati giovanili, e a condividere i progetti educativi sportivi proposti dall'Amministrazione.

Art. 5 - Carta dei servizi per gli utenti

1. Entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il Concessionario provvede, sulla base del programma dettagliato di utilizzo di cui al precedente articolo 3, alla stesura della "Carta dei servizi per gli utenti" da sottoporre all'Amministrazione per la condivisione. Nella "Carta dei servizi per gli utenti" dovranno essere indicati i giorni e gli orari di apertura, le tariffe, i requisiti e gli standard di servizio, le modalità di autocontrollo, il nominativo e recapito dei responsabili degli impianti, gli strumenti offerti all'utenza per la verifica e la comunicazione del gradimento, dei suggerimenti e dei reclami, in coerenza al programma di gestione proposto dallo stesso Concessionario nell'ambito della richiamata selezione pubblica.
2. La carta dei servizi proposta dal Concessionario può essere soggetta a revisione annuale e, previa approvazione da parte dell'Amministrazione, deve essere esposta a cura del Concessionario nello spazio di ingresso del centro sportivo in apposita bacheca;

Art.6 – Oneri dell'Amministrazione

1. Sono a carico dell'Amministrazione gli interventi di manutenzione straordinaria, purché non conseguenti ad incuria o dolo imputabili al Concessionario, esclusivamente relativi a modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali o agli impianti in adeguamento a norme di legge intervenute successivamente all'affidamento e/o per miglioramenti funzionali, ulteriori a quelli eventualmente proposti dal Concessionario nella proposta di gestione pluriennale (all.b) presentata dallo stesso nell'ambito della selezione pubblica citata in premessa.
2. Ogni altro intervento non compreso fra quelli dianzi indicati è a carico del Concessionario.
3. Il Concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, comunica tempestivamente all'Amministrazione specificando i lavori necessari e l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto, allegando dettagliata e congrua relazione.
4. Qualora l'Amministrazione non provveda al riscontro, con la necessaria tempestività, il Concessionario è automaticamente autorizzato a provvedere direttamente e l'Amministrazione procederà alla presa d'atto delle opere eseguite.
5. Al Concessionario non è riconosciuto alcun corrispettivo per le opere di cui al precedente comma 4.

Art. 7. – Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario si obbliga irrevocabilmente a:
 - a) effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari nel periodo di durata della presente convenzione al fine di garantire la perfetta conservazione e funzionalità degli impianti al termine della convenzione;
 - b) realizzare le eventuali ulteriori opere di investimento infrastrutturale nel pieno rispetto della proposta di gestione pluriennale presentata in sede di aggiudicazione, entro i termini previsti nel progetto di gestione;
2. Il Concessionario si obbliga inoltre:
 - a) a sottoscrivere entro il termine fissato dall'Amministrazione il verbale di stato di consistenza riportante la descrizione degli immobili, delle relative pertinenze, dei mobili, delle attrezzature e accessori;
 - b) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, in particolare con la programmazione e gli obblighi derivanti dall'art. 3, salvo preventivo consenso da parte dell'Amministrazione;
 - c) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
 - d) a segnalare immediatamente all'Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
 - e) a tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
 - f) ad applicare le tariffe previste dal progetto di gestione;
 - g) a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture ed ai campi di gioco;
 - h) a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell'area *di sedime* degli impianti, ad eccezione delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per

l'ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario;

- i) ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione;
- l) ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
- m) a stipulare i contratti ed assumere a proprio carico le spese di pulizia, telefoniche, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, per la fornitura di acqua potabile, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti;
- n) a provvedere, entro la data di affidamento delle attività, ad intestare a suo nome i contratti di utenza relativi agli impianti esistenti, ovvero a rimborsare integralmente il Concessionario uscente per le spese sostenute a tale titolo nel periodo necessario alla voltura, qualora si perfezioni oltre il termine di decorrenza della gestione;
- o) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;
- p) ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico dell'Amministrazione senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

ART. 8 – Interventi di manutenzione e adempimenti del Concessionario

1. Il Concessionario a titolo indicativo e non esaustivo, è tenuto a provvedere ai seguenti interventi:
 - a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti, interni;
 - b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;
 - c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
 - d) riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda, e di riscaldamento;
 - e) manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti, incluse manutenzione delle reti di messa a terra e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
 - f) manutenzione dei gruppi elettrogeni;
 - g) verifica periodica degli idranti e degli estintori;
 - h) verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti, riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;



- i) manutenzione dei pozzi artesiani;
 - l) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
 - m) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva, quali: panchine, porte di gioco,;
 - n) vuotatura delle fosse biologiche, pulizia periodica dei pozzetti e delle tubazioni di scarico, riparazione e sostituzione degli impianti elettromeccanici di sollevamento delle acque;
 - o) verifica periodica annuale degli impianti elettrici;
 - p) verifica biennale di impianti di messa a terra.
2. Il Concessionario è tenuto a provvedere ai fini della gestione all'acquisto dei beni e delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento della attività.
 3. Il Concessionario è tenuto a dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, degli indumenti degli operatori, dei detergenti, dei solventi, dei detersivi, dei saponi, dei disinfettanti, della carta igienica, delle salviette, delle salviettine di carta monouso, delle scope, degli spazzettoni, delle spugne, degli stracci, e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari.
 4. La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.
 5. E' fatto divieto al Concessionario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta dell'Amministrazione.
 6. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l'Amministrazione estranea a qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.
 7. Il Concessionario è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

Anche in deroga a quanto sopra determinato il Comune si assume, nel limite delle disponibilità di bilancio, l'onere degli interventi di ripristino che si rendano necessari a seguito di eventi fortuiti non dovuti a dolo o colpa del concessionario, che pregiudichino totalmente o significativamente l'utilizzabilità di tutto o parte del centro sportivo.

ART. 9 – Attività complementari

1. Negli immobili il Concessionario può svolgere, a condizione che non vengano pregiudicati i servizi oggetto del presente contratto e previa acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla legge, ogni altra attività prevista dal proprio oggetto sociale, quale a titolo esemplificativo:
 - a) la gestione di attività finalizzata a qualsiasi titolo alla cura ed al benessere del corpo;
 - b) la vendita di prodotti sportivi di ogni genere, di prodotti di abbigliamento e di prodotti in qualsiasi modo ricollegati o ricollegabili all'attività sportiva; in particolare la vendita del materiale tecnico didattico necessario allo svolgimento delle attività sportive ivi praticate da parte del concessionario;
 - c) il commercio nel settore alimentare, purché funzionale e correlato allo svolgimento dell'attività sportiva;

- d) la promozione ed organizzazione di eventi sportivi e di manifestazioni ed eventi di ogni genere;
 - e) la partecipazione a studi, ricerche, iniziative dirette a propagandare e sviluppare lo sport anche nei suoi aspetti di formazione umana.
2. Al Concessionario è riconosciuta, altresì, la facoltà di installare, in luoghi del Centro Sportivo, preventivamente concordati con i competenti uffici comunali, distributori automatici di bevande e alimenti.
 3. Le modalità di esercizio delle attività di cui ai commi precedenti (denominate attività complementari) sono disciplinate dall'art. 10 della presente convenzione.

ART. 10 – Modalità di esercizio delle attività complementari

Per lo svolgimento delle attività complementari previste all'art. 9 il Concessionario deve ottenere apposito atto di assenso da parte dell'Amministrazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il Concessionario deve presentare all'Amministrazione specifica richiesta, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dello svolgimento delle medesime, corredata da tutte le licenze e/o autorizzazioni prescritte, per lo svolgimento delle predette attività, dalla legge o dai regolamenti e, in particolare, dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S). L'Amministrazione si riserva la facoltà di negarne motivatamente lo svolgimento;
- b) qualora le attività complementari comportino la trasformazione a carattere permanente della destinazione dei locali, il Concessionario deve presentare la richiesta all'Amministrazione almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dello svolgimento delle predette attività. L'Amministrazione, al fine del rilascio dell'atto di assenso, verificherà il carattere non pregiudizievole delle attività stesse nei confronti del servizio in gestione;
- c) l'espletamento delle attività complementari dà diritto al Concessionario di trattenere per sé gli introiti derivanti dalla gestione;
- d) il Concessionario può svolgere le attività complementari di cui all'art. 9 direttamente o affidandole a terzi, senza che ciò costituisca subconcessione o cessione parziale del presente contratto. In tal caso il Concessionario deve darne preventivo avviso all'Amministrazione per ottenerne il nulla-osta;
- e) il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per tutti i ritardi, gli inadempimenti e/o le mancanze in genere nell'esecuzione del contratto, che possano direttamente o indirettamente essere dovuti a ritardi o inadempimenti dei propri appaltatori e fornitori;
- f) qualora le attività complementari vengano svolte tramite soggetti terzi specializzati, le autorizzazioni e licenze necessarie allo svolgimento delle attività complementari dovranno essere richieste ed ottenute da questi ultimi;
- g) nelle ipotesi di affidamento di cui alla precedente lettera h), l'Amministrazione rimane in ogni caso estranea ai rapporti intercorrenti tra i soggetti terzi e il Concessionario, che rimane l'unico e diretto responsabile delle prestazioni rese e della corretta esecuzione della presente convenzione.

Art. 11 – Strumenti di controllo degli interventi

1. Il Concessionario deve presentare all'Amministrazione, entro il 30 settembre di ogni anno di durata del contratto, insieme alla relazione di cui all'art.3, comma 6, il bilancio consuntivo di gestione dell'impianto sportivo, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto affidatario oltre che da un professionista iscritto all'ordine dei Dottori

Commercialisti ed esperti contabili o all'Albo dei Revisori Legali dei Conti, relativo all'anno sportivo passato. Il Concessionario è obbligato a fornire, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di un'eventuale specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che l'Amministrazione riterrà necessari per il completo esame del quadro di cui sopra.

Il bilancio consuntivo deve contenere adeguata articolazione per le differenti attività svolte.

2. L'Amministrazione, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere al Centro Sportivo, e ai singoli impianti o locali del medesimo, in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:
 - a) l'esatta osservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni previste nella presente convenzione;
 - b) la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti;
 - c) la corretta modalità di esecuzione degli interventi di riqualificazione e di manutenzione di cui al precedente art. 8.
3. A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati qualora venissero accertate inadempienze contrattuali o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti degli impianti e per il personale ai medesimi adibito, l'Amministrazione intima al Concessionario l'esecuzione dei lavori dovuti in base alla presente convenzione e comunque necessari a garantire la sicurezza.
4. Nelle more di realizzazione degli interventi volti al ripristino della sicurezza negli impianti sportivi, qualora la situazione di pericolo sia confermata dall'Amministrazione, il Concessionario ha l'obbligo di interdire l'accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori.
5. Il Concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l'interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi di cui al precedente punto 3), presso gli immobili affidati.

Art. 12 – Tutela degli addetti

1. L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.
2. Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti collaboratori e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. L'associazione si impegna a stipulare adeguata copertura assicurativa per i volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione contro infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi.



Art. 13 – Gestione della sicurezza

1. Per tutta la durata del presente contratto, il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art. 19 del DM 18 marzo 1996

"Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", e deve provvedere a:

- a) nominare il Responsabile della Sicurezza, il quale deve adempiere a tutti i relativi disposti di legge.

ART. 14 – Responsabilità e assicurazioni

1. Il Concessionario è responsabile della custodia e della costante vigilanza del centro sportivo polivalente durante l'apertura al pubblico degli impianti sportivi.
2. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
3. Il Concessionario è pertanto tenuto a stipulare contratto per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi; all'atto della firma della Convenzione presente, produce copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione della presente scrittura, con massimali di garanzia non minori di €. 5.000.000,00 per sinistro, con limite di € 2.500.000,00 per danni a persone e €. 2.000.000,00 per danni a cose.

Detta polizza deve tenere indenne il Concessionario anche per: morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone (compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati ad accedere al Centro Sportivo) ed a cose, imputabili alla responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l'espletamento delle attività oggetto della presente;

4. Resta comunque ferma l'intera responsabilità del Concessionario per danni eventualmente non coperti dalla polizza, per le parti di danno in franchigia ovvero gli eventuali maggiori danni eccedenti il massimale di garanzia della polizza.

Il Comune non potrà in alcun modo essere considerato depositario delle attrezzature e dei materiali in genere di proprietà del Concessionario che si trovino nei locali dei campi sportivi e nei fabbricati, per cui solo al Concessionario medesimo spetterà la loro custodia e conservazione, restando così il comune esonerato da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.



5. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.
6. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.
7. A prescindere da eventuali conseguenze penali il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.
8. L'Amministrazione si riserva l'azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora

fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione del Centro Sportivo, dall'esecuzione dell'attività oggetto della presente.

9. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del Concessionario.
10. Le polizze devono essere mantenute in vigore per l'intera durata della convenzione e copia delle medesime vengono depositate presso l'Amministrazione. Le polizze devono essere automaticamente rinnovabili, "a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale". Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente all'Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario.
11. Il Concessionario deve ogni anno, per tutta la durata della scrittura, consegnare all'Amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.



Art. 15 Tariffe di accesso e pubblicità

1. Spettano al Concessionario i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe applicate nel rispetto delle progetto gestionale;
2. L'accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle prescritte, comporta l'immediata risoluzione della convenzione, previa semplice comunicazione raccomandata.
3. E' consentito al Concessionario l'esercizio di pubblicità all'interno del centro sportivo previo benestare dell'Amministrazione per quanto concerne il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità esistente, nel rispetto delle vigenti norme tributarie.
4. L'Amministrazione è esentata da tutte le spese per il collocamento di eventuale materiale pubblicitario concernente le proprie attività istituzionali.
5. I contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l'impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della presente convenzione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata della presente convenzione.
6. Il Concessionario concede spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all'Amministrazione per l'affissione di materiale informativo pubblicitario della stessa il cui contenuto non sia in contrasto o, comunque, di nocumento per l'attività commerciale eventualmente svolta dal Concessionario.
7. Il Concessionario è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità.

Art. 16 – Contributi e proventi.

Il Comune si impegna a versare all'Associazione annualmente la somma di € _____ (_____/00) (max € 20.000,00, *da stabilirsi tramite gara*) quale contributo in conto esercizio ad integrazione dei ricavi della gestione, preordinato al rimborso delle spese sostenute dall'associazione medesima per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione. Il contributo sarà liquidato dal responsabile del procedimento dell'Amministrazione in due rate semestrali; la prima rata anticipata, pari al 50% dell'importo

complessivo, sarà erogata entro il primo mese di gestione; la seconda rata sarà erogata dopo la presentazione della relazione analitica (cfr. Art.3, comma 6 presente convenzione) e del bilancio consuntivo di gestione dell'impianto sportivo (cfr. Art. 11 presente convenzione) da parte del concessionario e previa opportuna verifica dei risultati conseguiti effettuata da parte dell'Amministrazione.

L'eventuale utile di gestione andrà prioritariamente destinato alla riduzione del contributo riconosciuto dall'Ente pubblico;

Spettano inoltre al Concessionario i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe per l'accesso e per l'uso degli impianti applicate nel rispetto delle progetto gestionale;

Art. 17 – Aggiornamento del contributo.



1. Il contributo di cui al precedente articolo è suscettibile di adeguamento in aumento, previa deliberazione della Giunta Comunale in conseguenza di comprovate variazioni dei costi subiti per lo svolgimento delle attività di promozione sportiva e ricreativa istituzionalmente perseguite dall'associazione medesima.
2. L'aggiornamento potrà essere richiesto dal Concessionario a cadenza annuale, e potrà essere accolto sulla base di una oggettiva ed esclusiva valutazione degli aumenti dei costi sopravvenuti nelle annualità successive alla decorrenza iniziale della presente convenzione riferiti alla somministrazione dell'energia elettrica, del gas metano da riscaldamento, dell'acqua potabile, alle utenze telefoniche e alle spese assicurative.

Art. 18 – Deposito cauzionale

1. Il Concessionario, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva di € 20.000,00 (euro ventimila e zero centesimi) a mezzo di polizza fideiussoria n. _____ del _____, della _____ – Agenzia _____ (___).
2. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario l'Amministrazione avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Amministrazione abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
3. La polizza dovrà contenere espressamente l'impegno per il garante a versare l'importo garantito a semplice richiesta dell'Amministrazione, entro 15 giorni dalla stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile ed ogni eccezione rimossa ivi comprese quelle di cui all'art. 1952 del Codice Civile.

ART. 19 – Restituzione del centro sportivo

1. All'atto della riconsegna all'Amministrazione degli impianti sportivi e dei beni mobili costituenti il centro sportivo oggetto della presente convenzione, deve essere redatto, a cura del Concessionario ed in contraddittorio con il responsabile dell'Amministrazione, processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

2. Eventuali danni a qualsiasi elemento costituente il Centro Sportivo saranno posti a carico del Concessionario, mediante riscossione del deposito cauzionale in caso di inadempienza dello stesso.
3. Nessun indennizzo è dovuto al Concessionario per gli impianti realizzati dallo stesso come offerti in sede di gara, che pertanto saranno nella piena disponibilità dell'Amministrazione al termine della Concessione.

Art. 20 – Cessione e subaffidamento.

1. E' vietata la cessione delle attività oggetto della presente convenzione.
2. E' ammesso, previa specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione, il subaffidamento di talune attività oggetto della presente convenzione, che richiedano capacità professionali, tecniche ed imprenditoriali specifiche, a condizione che:
 - a) Il Concessionario provveda al deposito del contratto di subaffidamento presso l'Amministrazione prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative attività;
 - b) che il subaffidatario sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione dell'attività oggetto del subaffidamento;
 - c) che non sussista, nei confronti del subaffidatario alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.
 - d) In caso di subaffitto con risvolto commerciale, l'autorizzazione potrà essere onerosa.

Art. 21 – Risoluzione della convenzione.

Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) sospensione non autorizzata delle attività per più di 3 giorni consecutivi o 5 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno;
- b) utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
- c) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti o del personale dell'Amministrazione preposto ai controlli;
- d) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi, e mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore del personale volontario impiegato;
- e) mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dalla presente convenzione;
- f) subaffidamento a terzi senza la prevista autorizzazione da parte dell'Amministrazione;
- g) scioglimento o cessazione dell'Associazione;
- h) cessione a terzi in toto o in parte della presente convenzione;
- i) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
- j) mancato assolvimento dei premi di rinnovo per il mantenimento delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative presentate alla stipula della presente convenzione;
- k) mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsto.
- l) mancato rispetto anche di uno soltanto degli impegni a realizzare e/o dei termini di cui alla lett. b), comma 1. art. 7 della presente convenzione.



Art. 22 - Penali

1. Al di là dei casi di risoluzione della convenzione e dell'eventuale risarcimento dei danni, l'Amministrazione comminerà al Concessionario il pagamento delle seguenti penali:
 - a) di 200 euro al giorno per la mancata o ritardata apertura o per anticipata chiusura in orario serale;
 - b) di 100,00 euro per ogni giorno di ritardo dalla richiesta, anche informale, del responsabile dell'Amministrazione nell'esecuzione di intervento posto a carico del Concessionario ai sensi della presente convenzione;
 - c) di 100,00 euro, per ogni infrazione all'obbligo di adeguato riscaldamento degli ambienti chiusi;
 - d) di 100,00 euro, per ogni giorno di ritardo nell'intestazione dei contratti di utenza e nel rimborso di quanto dovuto al Concessionario uscente;
 - e) da 100,00 euro a 300,00 euro secondo la gravità dell'infrazione, per ogni altra inosservanza degli oneri, obblighi e adempimenti contemplati dalla presente convenzione, non comportante la sua decadenza.
2. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione formulata dal responsabile del servizio dell'Amministrazione
3. L'Amministrazione ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, con oneri finanziari a carico del Concessionario, i lavori necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora lo stesso, appositamente diffidato, non vi ottemperi nel termine assegnatogli.
4. E' facoltà dell'Amministrazione di valersi del deposito cauzionale e delle polizze fideiussorie ed assicurative di cui alla presente convenzione per il pagamento delle opere o dei danni imputabili al Concessionario.

Art. 23 – Recesso.

1. L'Amministrazione potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non minore a due mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata mediante Pec, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.
2. Il Concessionario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore a tre mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata. In tal caso tutte le somme anticipate e le opere eseguite dal Concessionario diverranno automaticamente di proprietà dell'Amministrazione senza alcuna possibilità di indennizzo dello stesso.

Art. 24 – Foro competente.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione, è competente il Foro di Busto Arsizio (VA).

Art. 25 – Disposizioni finali.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.



Per il Concessionario

.....

Per l'Amministrazione

.....

A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C. le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, con particolare riguardo agli artt. 21-22-23-24, dichiarano di approvarle reietta fin d'ora ogni reciproca eccezione.

Per il Concessionario

.....

Per l'Amministrazione

.....



COMUNE DI CISLAGO
Provincia di Varese

VERBALE N. 10/2013

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Galli Andrea, nominato con atto consiliare n. 25 del 27.07.2012;

in ordine alla deliberazione della Giunta Comunale recante per oggetto:

“AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII, N.56. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE”

VISTO il parere della Corte dei Conti – Sezione Lombardia n. 349 del 13 giugno 2011 - ove si dichiara ammissibile la concessione in gestione di impianti sportivi ad un Soggetto affidatario dal momento che quest'ultimo eserciterà un'attività di competenza dell'Ente (la promozione dello sport e le attività di facilitazione dell'attività agonistica, a livello dilettantistico) rientrante tra le finalità istituzionali dell'Ente locale;

VISTO il parere della Corte dei Conti – Sezione Lombardia n. 349 del 13 giugno 2011 - ove si stabilisce ammissibile l'erogazione di un contributo annuale che permetta la compiuta realizzazione di azioni di interesse pubblico, giacchè non è configurabile alla stregua di “spese di sponsorizzazioni”, precluse ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.L. 31/05/2010 n. 78. Infatti “ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione del tutto interdetta è la relativa funzione. La spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai Cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d'iniziativa di un Soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex Art. 118 Cost.”. Dunque “lo svolgimento da parte di privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria” non è configurabile come “spesa di sponsorizzazione”;

VISTI inoltre i pareri della Corte dei Conti – Sezione Lombardia n. 1075/2010 e n. 1076/2010 del 20/12/10, n. 6/2011 del 10/01/11 – Sezione Liguria n. 7/2011 del 15/02/2011, n. 11/2011 del 21/02/2011;

ATTESO che detto contributo verrà erogato:

- previa verifica degli obiettivi raggiunti,
- a seguito di presentazione del bilancio consuntivo regolarmente sottoscritto dal Legale Rappresentante del Soggetto affidatario oltre ad un Professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili,
- preordinato al rimborso delle spese sostenute dal Soggetto affidatario per l'esercizio delle attività oggetto della convenzione da approvare;

Ritenuto che l'atto deliberativo in oggetto rispetti quanto definito dalle norme di legge in materia,


ESPRIME

parere favorevole sia in ordine alla proposta deliberativa suddetta sia alla legittimità del riconoscimento del contributo annuale.

In fede.

Cislago, 12 Luglio 2013

Il Revisore Unico dei Conti
(Galli Rag. Andrea)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Galli', written over a horizontal line.

COMUNE DI CISLAGO
(Provincia di Varese)
Servizio Cultura e Istruzione

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 13.7.13 verte all'oggetto:

Oggetto: Affidamento gestione centro sportivo comunale di via Papa Giovanni XXIII, n.56.
Approvazione bozza di convenzione.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 49, comma 1° del D. Lgs, 267/2000;

Vista la Legge 127/97;

Visto l'art. 76 dello Statuto del Comune di Cislago;

Visto il Regolamento dell'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Sindacale n.132/2012 di nomina a Responsabile del Servizio Cultura e Istruzione;

Vista la proposta dei deliberazione di cui all'oggetto;

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di competenza.

Cislago, 19 2 LUG. 2013



La Responsabile del Servizio
Cultura e Istruzione
D.ssa Gloria Paccariè

G. Paccariè

COMUNE DI CISLAGO
(Provincia di Varese)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 119 DEL 13.07.2013

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E DI RAGIONERIA

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO l'art. 76 del vigente Statuto Comunale;

VISTO l'art. 2 e l'art. 4 del vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, parte seconda;

VISTO il Decreto Sindacale n. 130 del 11.12.2012 di nomina a Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTA la proposta alla Giunta Comunale del Servizio Cultura e Istruzione ad oggetto:

AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII
N. 56. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE.-

E S P R I M E

parere favorevole di regolarità contabile in ordine alla proposta deliberativa di che trattasi.

Cislago, 12 luglio 2013

La Responsabile del Servizio Finanziario
(Cozzi Dott.ssa Giuseppina)



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to : BISCELLA LUCIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to : QUAGLIOTTI dr. ANGELO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal - 3 AGO, 2013, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cislago, li - 3 AGO, 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: QUAGLIOTTI dr. ANGELO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☐ trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267,
in data _____

☒ perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Cislago, li - 3 AGO, 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: QUAGLIOTTI dr. ANGELO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Cislago, li - 3 AGO, 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
QUAGLIOTTI dr. ANGELO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 119 DEL 13/07/2013



